

Oggetto: **GULFI ENERGIA S.r.l.** - Cod. fisc./P. IVA **01499620886**

Sede legale: Corso Kennedy n° 242 – 97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

Autorizzazione Integrata Ambientale, art.6, comma 13, e Titolo III-bis del d.lgs.152/2006

Impianto per la digestione anaerobica “plug-flow” ed il compostaggio dei rifiuti organici, abbinato ad una sezione per il recupero energetico con unità di “up-grading” per la produzione finale di biometano, sito nella zona industriale di Ragusa [**Cat. 5.3., lett. b), dell’All. VIII - Parte Seconda TUA**]

Installazione I.P.P.C.: Zona Industriale di Ragusa - IV Fase (Ragusa - F.142/P. n.784-1.333-1.334)

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;
- Vista la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Vista la Direttiva 2010/75/CE del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- Vista la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;
- Visto il **Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265** “*Testo Unico delle leggi sanitarie*”;
- Vista la **Legge 02 febbraio 1974, n. 64** “*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*”;
- Vista la **Legge Regionale 24 agosto 1993, n. 24** “*Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35, e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali*”, atteso che, in base al parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Visto il **Decreto Ministeriale 05 febbraio 1998** in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186;
- Visto il **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 41** “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137*”;
- Visto il **Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152**, “*Norme in materia ambientale*”, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 102;
- Visto il **Decreto** del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del **29 gennaio 2007** “*Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell’allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59*”;
- Visto il **Decreto Assessoriale 09 agosto 2007, n. 176/GAB** dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il quale è stato approvato il “Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’area e dell’ambiente”;
- Visto il **D.D.G. n. 92 del 21 agosto 2007** dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente il quale prevede che “*l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento*”;

- Visto il **Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81**, “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Vista la **Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19**, “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- Visto il **Decreto** del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del **17 dicembre 2009** “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009” (SISTRI) e s.m.i.;
- Vista la **Legge regionale 08 Aprile 2010, n. 9** “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e s.m.i., che individua, tra l’altro, il ramo di Amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’articolo 29ter e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i.;
- Vista l’**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 09 luglio 2010** e la successiva disposizione commissariale n. 81 del 31 Luglio 2012 con la quale è stato approvato il “Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia”;
- Visto il **Decreto del Presidente della Repubblica 01 agosto 2011, n. 151** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.”;
- Visto il **Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n. 159** che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, c.d. “Codice Antimafia”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
- Visto il **Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537** “Rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale” nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- Visto il “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” approvato con **Decreto** del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del **11 luglio 2012**, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- Visto il **D.D.G. n. 232 del 28 maggio 2013** del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale sono state attribuite al Servizio 8 (ex Servizio 7) di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 29ter e seguenti del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Vista l’**Ordinanza** del Capo del Dipartimento della **Protezione Civile 18 febbraio 2014, n. 148** in materia di rifiuti;
- Vista la **Decisione della Commissione Europea 18 dicembre 2014** relativa all’elenco dei rifiuti;
- Vista la **Legge Regionale 07 maggio 2015, n. 9** “Disposizione programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, che all’art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell’istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. ed all’A.I.A.;
- Visto il **Decreto** del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo **28 maggio 2015, n. 100** con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione d’Incidenza Ambientale relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” del 11/07/2012;
- Vista la **Delibera di Giunta Regionale 07 giugno 2016, n. 207** “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015”. Modifica al D.P.R.S. n. 6/2013 e s.m.i.;
- Visto il **Decreto del Presidente della Regione Siciliana 21 aprile 2017, n. 10** “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- Visto il **Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120** “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11

- novembre 2014, n. 164*”, che all’art. 31 ha abrogato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161;
- Vista la **Circolare** del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento, **prot. n. 4064 del 15 marzo 2018** avente per oggetto *Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- Vista la **Deliberazione di Giunta Regionale 05 aprile 2018, n. 158** “*Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione*”;
- Vista la **Circolare** del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, **prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019** recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- Vista la **Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1** “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale*” ed in particolare l’art. 36: spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi;
- Vista la **Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7** “*Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*” ed in particolare l’art. 6: conflitto di interessi e obbligo di astensione;
- Visto il **Decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12** di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. n. 3/2016;
- Visto il **Decreto del Presidente della Regione del 19 giugno 2020, n. 2805** con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 264 del 14/06/2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ing. Calogero Foti;
- Vista la nota **prot. n. 11272/GAB del 20/11/2020** avente per oggetto “*Gestione Integrata dei Rifiuti, Ubicazione e distanze impianti, L.R. 9/2010 art.17, Problematica interpretativa*”;
- Visto il **P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2021-2023** “*Rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*”, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 530/GAB del 11 marzo 2021;
- Visti gli atti del procedimento costituenti il fascicolo identificato con **Cod. AIA 208_198009_0001-GULFI_ENERGIA**, inclusivi della documentazione depositata presso l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento Regionale dell’ Ambiente - Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” (individuata con il Cod.: RG9_Rif22_CP316, pubblicata e consultabile al seguente indirizzo web: <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it>);
- Visti i seguenti documenti agli atti di questo Dipartimento:
- 11/06/2014 - prot. n° 22956:
Richiesta di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 372/1999, D.Lgs. 59/2005 e D.Lgs. 46/2014;
 - 07/01/2015 - prot. n° 00202:
Disposizione di esclusione del progetto dalla procedura di VIA (ARTA - Dipartimento dell’Ambiente, Servizio 1 – V.A.S. e V.I.A., prot. n° 60571 del 31/12/2014) - Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art.20 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 29/10/2015 - D.D.S. n° 1842:
Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. gestore IPPC: GULFI ENERGIA S.r.l. (sede legale: corso Kennedy, 242 – Chiaramonte Gulfi, RG) - Progetto per la realizzazione di un impianto per la digestione anaerobica ed il compostaggio dei rifiuti organici avente potenza pari a 999 kW ubicato nella IV Fase, Zona Industriale di Ragusa (Mappa: foglio n.142, particelle n.784-1333-1334) - Categorie attività IPPC: voce 5.3, lett. b), Allegato VIII, Parte Seconda D.Lgs. 152/2006; emanato previa acquisizione dei pareri di: ASP 7 di Ragusa - S.Pre.S.A.L. e S.I.A.V., IRSAP-Ragusa, SRR7 di Ragusa, Città di Ragusa, ARTA - Dipartimento dell’Ambiente, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ARPA Sicilia – ST di Ragusa, e notificato con prot. n° 46460 del 03/11/2015;
 - 16/10/2019 - prot. n° 42601:
Comunicazione ai sensi dell’art.29nonies, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Modifiche non

- sostanziali al Progetto Autorizzato con DDS n° 1842/2015 e precedentemente escluso dalla procedura di VIA con atto n.60571 del 31/12/2014 rilasciato dal Servizio 1 - VIA/VAS. - ISTANZA;
- Valutazione preliminare ex art.6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 - Comunicazione di procedibilità istanza (ARTA - Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”, prot. n° 8880 del 13/02/2020);
 - 05/03/2020 - prot. n° 09485:
Trasmissione chiarimenti riguardo le schede AIA "E" ed "I" del progetto già autorizzato - Valutazione preliminare ex art.6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006;
 - 18/03/2020 - prot. n° 11269:
Trasmissione attestazione di pagamento delle spettanze del progettista in riscontro alla comunicazione ARTA - Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”, prot. n° 14530 del 09/03/2020 - Valutazione preliminare ex art.6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006;
 - 22/05/2020 - prot. n° 20233:
Notifica Decreto Assessoriale n° 134/Gab del 18/05/2020 (ARTA - Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”, prot. n° 27913 del 22/05/2020), il quale, all'esito della Valutazione preliminare ex art.6 comma 9 del D. Lgs. 152/2006, all'art.1 riporta “... gli adeguamenti tecnici/modifiche/estensioni finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto ... già oggetto del provvedimento di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D. Lgs. 152/2006 ... non devono essere assoggettati alle procedure di valutazione ambientale ..., ovvero non rientrano nelle categorie di cui all'art. 6 commi 6 e 7 del medesimo decreto, ferme restando le prescrizioni ... e con le seguenti ulteriori raccomandazioni: ...”, inclusivo del Rapporto istruttorio (ARTA - Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 1 - U.O.B. S.1.2 “Valutazione Impatto Ambientale”, prot. n°17638 del 31/03/2020), del parere C.T.S. n. 121/2020 del 29 aprile 2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale art. 91 della legge regionale n. 9/2015, e dell'estratto del provvedimento per la pubblicazione nella G.U.R.S.;
 - 26/08/2020 - prot. n° 33543:
Trasmissione attestazione di conformità del progetto alle norme di prevenzione incendi (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa prot. n° 6341 del 26/08/2020) - Conferenza dei Servizi del 02/09/2020, ai sensi del ex art.29nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., modifica non sostanziale al progetto originale (già autorizzato con DDS n. 1842_2015) da produzione di energia elettrica a produzione finale di biometano;
 - 28/08/2020 - prot. n° 33717:
Trasmissione PARERE FAVOREVOLE (Città di Ragusa - Settore V, prot. n° 89419 del 28/08/2020) - Conferenza dei Servizi del 02/09/2020, modifica non sostanziale al progetto originale (già autorizzato con DDS n. 1842_2015);
 - 31/08/2020 - prot. n° 33828:
Trasmissione PARERE FAVOREVOLE (ASP7 di Ragusa, prot. n° 139/S.I.A.V. del 31/08/2020) - Conferenza dei Servizi del 02/09/2020, modifica non sostanziale al progetto originale (già autorizzato con DDS n. 1842_2015);
 - 31/08/2020 - prot. n° 33907:
Trasmissione PARERE FAVOREVOLE Determina n.191 del 31/08/2020 di conclusione endoprocedimento (IRSAP-Ragusa prot. n. 25974 del 31/08/2020) - Conferenza dei Servizi del 02/09/2020, modifica non sostanziale al progetto originale (già autorizzato con DDS n. 1842_2015);
 - 31/08/2020 - prot. n° 33938:
Trasmissione PARERE FAVOREVOLE (Città di Ragusa - Settore III / Servizio 1, prot. n° 89929 del 31/08/2020) - Conferenza dei Servizi del 02/09/2020, modifica non sostanziale al progetto originale (già autorizzato con DDS n. 1842_2015);
 - 31/08/2020 - prot. n° 33969:
Trasmissione PARERE FAVOREVOLE (Città di Ragusa – S.U.A.P., prot. n° 89943 del 31/08/2020) - Conferenza dei Servizi del 02/09/2020, modifica non sostanziale al progetto originale (già autorizzato con DDS n. 1842_2015);

- 02/09/2020 - prot. N° 34216:
Trasmissione PARERE FAVOREVOLE (S.R.R. ATO7 Ragusa, prot. n° 3727/U del 02/09/2020) - Conferenza dei Servizi del 02/09/2020, modifica non sostanziale al progetto originale (già autorizzato con DDS n. 1842_2015);
- 02/09/2020 - prot. n° 34233:
Trasmissione PARERE FAVOREVOLE (ARTA - Dipartimento dell'Ambiente, Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa/Siracusa - U.O.B. Territoriale Ambientale 2, prot. n° 50811 del 02/09/2020) con modifica del quadro riassuntivo delle emissioni già sancito ... con la nota prot. n° 15187 del 01/04/2015 e conferma delle prescrizioni stesso prot. n° 15187/2015 - Conferenza dei Servizi del 02/09/2020, modifica non sostanziale al progetto originale (già autorizzato con DDS n. 1842_2015);
- 02/09/2020 - prot. n° 34271:
Trasmissione PARERE con prescrizioni (ARPA Sicilia - Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio, prot. n° 53662 del 02/09/2020) - Conferenza dei Servizi del 02/09/2020, modifica non sostanziale al progetto originale (già autorizzato con DDS n. 1842_2015);
- Informazione ANTIMAFIA Liberatoria (Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot. n° PR_RGUTG_Ingr_0048791_20201020 del 13/11/2020) in riscontro alla richiesta di questo Dipartimento prot. n° 40495/2020;
- 25/11/2020 - prot. n° 46877:
Trasmissione documentazione integrativa (Gulfi Energia del 24/11/2020) costituita da ricevuta di pagamento Tassa di Concessione Governativa, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa all'assenza di rapporti di coniugio con l'Amministrazione precedente e attestazione di pagamento delle spettanze del progettista;
- 18/12/2020 - D.D.S. n° 1554:
GULFI ENERGIA S.r.l., Corso Kennedy n° 242 – Chiaramonte Gulfi (RG) [P. IVA: 01499620886] - A.I.A., di cui al D.D.S. n° 1842/D.R.A.R. del 29/10/2015, relativa all'impianto I.P.P.C. “Impianto per la digestione anaerobica ed il compostaggio dei rifiuti organici, abbinato ad una sezione per il recupero energetico del biogas finalizzata alla produzione di energia elettrica, avente potenza nominale pari a 999 kW sito in Zona Industriale di Ragusa – IV Fase (Ragusa – mappa – Fg.142 / partt. 784, 1.333 e 1.334)” - Modifica non sostanziale.
- 21/12/2020 - prot. n° 51925:
Trasmissione Patto di Integrità per il rilascio del decreto AIA (Gulfi Energia Racc.A/R n° 05263081236-5 del 18/12/2020) in copia originale e sottoscritta dalle parti;
- 29/01/2021 - prot. n° 03715:
Trasmissione PARERE con prescrizioni aggiornato (ARPA Sicilia - Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio, prot. n° 04354 del 28/01/2021) – Conferenza dei Servizi del 02/09/2020, ai sensi del ex art.29onies del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., modifica non sostanziale al progetto originale (già autorizzato con DDS n. 1842_2015) da produzione di energia elettrica a produzione finale di biometano;
- 03/03/2021 - prot. n° 09158:
Trasmissione progetto aggiornato secondo le soluzioni, le prescrizioni e le migliorie dettate in Conferenza dei Servizi (Gulfi Energia prot. n° *sine num* del 02/03/2021) – Progetto esecutivo in Ottemperanza “*Impianto per la digestione anaerobica ed il compostaggio dei rifiuti organici, abbinato ad una sezione per il recupero energetico del biogas finalizzata alla produzione di energia elettrica, avente potenza nominale pari a 999 kW, sito nella zona industriale di Ragusa. Impianto successivamente adeguato con la sostituzione del comparto di digestione anaerobica su biocelle statiche con reattore "plug-flow" e della sezione di recupero energetico con unità di "up-grading" per la produzione finale di biometano*”;

Preso atto

delle risultanze dell'istruttoria e delle Conferenze dei Servizi, secondo cui la modifica non sostanziale proposta dalla GULFI ENERGIA S.r.l. sia meritevole di approvazione, secondo i pareri e con le prescrizioni sopra richiamati, recepite con il Progetto esecutivo in ottemperanza delle stesse;

Acquisita

la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale rappresentante della Società Gulfi Energia S.r.l., in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della

Legge n. 190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*

Verificato	che i Soggetti intervenuti nell'istruttoria del presente provvedimento non si trovano in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 7/2019;
Tenuto conto	del Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 14 Marzo 2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
Tenuto conto	del Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 23 Maggio 2011, tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia, il quale impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
Considerato	che oltre ai casi in cui è prevista la revoca <i>ope legis</i> , il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
Verificato	il pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato in data 23/11/2020 a mezzo bonifico bancario su C/C n° 17770900, intestato a Regione Siciliana – Cassa Provinciale Tasse Concessioni Regionali, Cap. 1606 90139 Palermo (PA);
Verificato	che nessun pregiudizio deriva ad alcuno in conseguenza dell'adottando provvedimento;
Ritenuto	che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente decreto, siano idonei a perseguire l'attività per la quale è già stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, giusto D.D.S. n° 1842/D.R.A.R. del 29/10/2015, come modificata ed integrata con D.D.S. n° 1554/D.R.A.R. del 18/12/2020;
Ritenuto	di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., all'aggiornamento dell'A.I.A., di cui al D.D.S. n° 1842/D.R.A.R. del 29/10/2015, come modificata ed integrata con D.D.S. n° 1554/D.R.A.R. del 18/12/2020, relativa all'impianto I.P.P.C. " <i>Impianto per la digestione anaerobica ed il compostaggio dei rifiuti organici, abbinato ad una sezione per il recupero energetico del biogas finalizzata alla produzione di energia elettrica, avente potenza nominale pari a 999 kW, sito nella zona industriale di Ragusa. Impianto successivamente adeguato con la sostituzione del comparto di digestione anaerobica su biocelle statiche con reattore "plug-flow" e della sezione di recupero energetico con unità di "up-grading" per la produzione finale di biometano (Ragusa – mappa – Fig.142 / partt. 784, 1.333 e 1.334)</i> ", di cui è Gestore la Società Gulfi Energia S.r.l. [giusto D.D.S. n° 1842/D.R.A.R. del 29/10/2015];
Ritenuto	di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

DECRETA

Art. 1

È approvata la modifica non sostanziale, ex art. 29nonies comma 1 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.D.S. n° 1842/D.R.A.R. del 29/10/2015, come modificata ed integrata con D.D.S. n° 1554/D.R.A.R. del 18/12/2020, relativa all'impianto I.P.P.C.

“Impianto per la digestione anaerobica ed il compostaggio dei rifiuti organici, abbinato ad una sezione per il recupero energetico del biogas finalizzata alla produzione di energia elettrica, avente potenza nominale pari a 999 kW, sito nella zona industriale di Ragusa. Impianto successivamente adeguato con la sostituzione del comparto di digestione anaerobica su biocelle statiche con reattore "plug-flow" e della sezione di recupero energetico con unità di "up-grading" per la produzione finale di biometano (Ragusa – mappa – Fg.142 / partt. 784, 1.333 e 1.334)”, il cui Gestore è la Società **Gulfi Energia S.r.l. (partita IVA n. 01499620886), con sede legale: Corso Kennedy n° 242 – 97012 Chiaramonte Gulfi (RG).**

Art. 2

Il riesame con valenza di rinnovo della presente Autorizzazione è disposto entro la data di validità temporale del decreto D.D.S. n° 1842/D.R.A.R. del 29/10/2015, stabilita in anni 10 (dieci).

Sono fatti salvi i casi di cui all’art 29decies del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per i quali, a giudizio dell’Autorità Competente o di una Amministrazione competente, sarà necessario il riesame del provvedimento prima della scadenza del termine sopra indicato.

Art. 3

La modifica autorizzata con il presente provvedimento è subordinata al rispetto del progetto esecutivo in ottemperanza, acquisito da questo Dipartimento con protocollo n° 09158 del 03 marzo 2021.

Art. 4

La Gulfi Energia S.r.l. è autorizzata alla realizzazione delle modifiche proposte ed approvate, in ultimo, con il presente provvedimento AIA, nel rispetto dei principi di carattere generale e delle condizioni e limiti specifici, come di seguito schematizzati:

- a) Categoria attività IPPC: 5.3, lett. b) - All. VIII - Parte Seconda – D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili (MTD/BAT);
 - Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - Deve essere prevenuta la produzione dei rifiuti; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono, in ordine di priorità e conformemente alla normativa vigente, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente; l’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; deve essere ridotto al massimo il consumo di risorse naturali quale l’acqua;
 - Devono essere adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto dall’art. 29-sexies, comma 9-quinquies del d.lgs.152/2006.
- b) Le operazioni di recupero autorizzate sono:
- R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre trasformazioni biologiche), applicato al digestato in uscita dal reattore anaerobico destinato alla produzione di compost previa bio-ossidazione e maturazione e limitatamente alla quota di bio-metano destinata al fabbisogno energetico della medesima installazione, nel rispetto della volumetria massima autorizzata e della capacità di trattamento massima autorizzata; sono esclusi dalla presente operazione i materiali che costituiscono una sovra produzione delle materie prime seconde (MPS) in uscita dalla medesima installazione e che obbediscano alla definizione di rifiuto (art. 183, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 152/2006);
 - R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), applicato ai rifiuti organici in ingresso ed, eventualmente, alla quota dei sovralli destinati al recupero, nel rispetto della volumetria massima autorizzata e della capacità di trattamento massima autorizzata.
- c) Le tipologie di rifiuto autorizzate in ingresso all’installazione, sono descritte in Tab. 1 con l’indicazione delle operazioni consentite, della capacità massima di trattamento giornaliera complessiva, la potenzialità massima di trattamento complessiva (al lordo delle manutenzioni ordinarie) e la potenzialità massima di trattamento complessiva richiesta da progetto.

Tabella 1

Cod. EER	Descrizione	R3	R13	mc	tonn/giorno
20.	Rifiuti Urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali ed industriali nonché dalle istituzioni)	SI	SI		< 100

20.01 20.01.08	inclusi i rifiuti della raccolta differenziata. Frazioni oggetto di raccolta differenziata, tranne 15.01 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.				
20.01.38	Legno , diverso da quello di cui alla voce 20.01.37*	SI	SI		
20.02 20.02.01	Rifiuti prodotti da giardini e parchi, inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri Rifiuti biodegradabili	SI	SI		
20.03 20.03.02	Altri rifiuti urbani Rifiuti dei mercati	SI	SI		
potenzialità massima complessiva lorda espressa in tonn/anno					< 36.500
potenzialità massima complessiva richiesta espressa in tonn/anno					31.000

d) Con il presente provvedimento sono autorizzate in ingresso anche le tipologie di rifiuto, già autorizzate con D.D.S. n° 1842 del 29/10/2015 e confermate con D.D.S. n° 1554 del 18/12/2020, di Tab.2:

Tabella 2

Cod. EER	Descrizione	R3	R13
02.	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti.		
02.01 02.01.03	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca Scarti di tessuti vegetali.	SI	SI
02.02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale.		
02.02.01 02.02.04	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia. Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	SI SI	SI SI
02.03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa.		
02.03.04 02.03.05	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione. Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	SI SI	SI SI
02.04 02.04.03	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero. Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	SI	SI
02.05 02.05.02	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia. Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	SI	SI
02.06 02.06.03	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione. Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	SI	SI
02.07 02.07.02 02.07.04 02.03.05	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao). Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche. Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione. Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	SI SI SI	SI SI SI
03.	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone.		
03.01 03.01.01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili. Scarti di corteccia e sughero.	SI	SI
10. 10.01 10.01.21	Rifiuti prodotti da processi termici. Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19). Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20*.	SI	SI
15. 15.01 15.01.03	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti). Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata). Imballaggi in legno.	SI	SI
19.	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per		

19.05	uso industriale. Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi.		
19.05.01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata.	SI	SI
19.06	Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti.		
19.06.03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani.	SI	SI
19.06.04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani.	SI	SI
19.06.05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale.	SI	SI
19.06.06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale.	SI	SI
19.06.99	Rifiuti non specificati altrimenti.	SI	SI
19.08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti.		
19.08.05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.	SI	SI
19.08.12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11*.	SI	SI
19.08.14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13*.	SI	SI
19.12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti.		
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06*.	SI	SI

I rifiuti della Tab. 2 sono computati ai fini del raggiungimento della capacità massima di trattamento giornaliera complessiva (< 100 tonn/giorno) e la potenzialità massima di trattamento complessiva netta (31.000 tonn/anno) indicate nella precedente Tab. 1; in riferimento alla tipologia di rifiuto 19.08.12, prodotto dall'installazione in oggetto, sono consentite le operazioni R3 ed R13 in auto smaltimento, ferme restando la capacità giornaliera e la potenzialità annuale e con l'obbligo di annotazione nel registro "Rifiuti" delle operazioni di scarico dall'impianto di depurazione e di carico in ingresso all'installazione.

- e) In base alla tecnologia prevista per l'installazione autorizzata con il presente decreto AIA, come da progetto esecutivo in ottemperanza, non è autorizzata l'operazione D15, anche se riportata nel progetto stesso, in quanto l'installazione non prevede alcuna delle operazioni da D1 a D14.
- f) In base alla tecnologia prevista per l'installazione autorizzata con il presente decreto AIA, sono autorizzati i limiti alle **emissioni in atmosfera**, proposti in seno al progetto esecutivo in ottemperanza, e riportati in Tab. 3 (vedi **Allegato 1**) al presente provvedimento; inoltre, il Gestore dovrà tenere presso l'installazione in oggetto un registro riportante il bilancio di massa relativo alla CO₂ prodotta dai propri impianti e provvedere alla comunicazione di un report delle quantità complessivamente prodotte nell'anno solare precedente alla comunicazione stessa.
- g) In virtù delle modifiche approvate con il presente decreto AIA, è fatto esplicito divieto di produzione di energia elettrica a fini commerciali mediante combustione del biometano prodotto, ferme restando le quote destinate alle attività di recupero R3 di cui alla precedente lettera b).
- h) In base alla tecnologia prevista per l'installazione autorizzata con il presente decreto AIA, con particolare riferimento all'impianto di depurazione dei reflui prodotti dall'installazione in oggetto, è autorizzato lo scarico in fognatura (rete mista a servizio dell'area industriale) nel rispetto dei limiti previsti dalla **Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.**
- i) È fatto obbligo al gestore di preservare i luoghi da qualsiasi fonte di potenziale contaminazione dei suoli e sottosuoli, al riguardo il Gestore è obbligato ad aggiornare la "**Relazione di riferimento delle matrici ambientali**" suolo, sottosuolo e, eventuali, acque sotterranee, con una serie di campionamenti ed analisi chimico fisiche delle matrici ambientali coinvolte durante la fase di realizzazione dell'installazione e costituenti parte integrante del "*Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo*" disposto alla successiva lettera l).
- j) In base alla tecnologia prevista per l'installazione autorizzata, e alla sua collocazione sul territorio, con il presente decreto AIA, il Gestore dovrà rispettare i limiti previsti per la Classe acustica VI, della Tab.4:

Tabella 4

Valori limite della classe acustica VI					
	Emissione	Assoluti di immissione	Differenziali di immissione	Qualità	Attenzione
Periodo diurno	65	70	-	70	70
Periodo notturno	65	70	-	70	70

- k) La Ditta è tenuta a comunicare agli Enti competenti l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto con un preavviso di almeno 15 giorni; per la decorrenza del preavviso farà fede la data di consegna alla PEC dell'Autorità ultima ricevente.
- l) La Ditta prima dell'inizio dei lavori dovrà trasmettere all'Autorità Competente e ad ARPA-Sicilia la relazione aggiornata del "**Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo**", predisposta in conformità alla disciplina dettata dal D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017.
- m) Il Gestore prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà revisionare, tenuto conto di quanto statuito anche con il presente provvedimento, la documentazione tecnica del progetto esecutivo in oggetto utilizzando la stessa numerazione di capitoli e paragrafi nella Relazione Tecnica (RelTec) e nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), al fine di consentire una più agevole individuazione delle sezioni di processo e delle rispettive attività di monitoraggio e controllo e dedicando una sezione apposita del PMC alle attività di carattere complessivo/generale e degli impatti dovuti all'installazione considerata nel suo complesso; la documentazione revisionata dovrà essere trasmessa all'Autorità Competente e agli Enti di Vigilanza e Controllo, insieme al quadro riepilogativo delle revisioni adottate riportate in una tabella di confronto tra la singola revisione adottata ed il riferimento (voce, paragrafo, capitolo, ecc.) al progetto esecutivo in ottemperanza.
- n) Il PMC revisionato, dovrà essere corredato dei manuali di uso e manutenzione della componente impiantistica asservita alle singole sezioni di processo (plug-flow, up-grading, desolforazione, depurazione, ecc.), di un elaborato grafico riportante il complesso impiantistico dedicato alla sezione di processo con l'indicazione degli eventuali strumenti di misurazione "*in-line*" dei parametri di processo, l'ubicazione di eventuali punti di campionamento per attività in autocontrollo, la posizione dei punti di emissione/scarico comprensivi dell'indicazione dell'eventuale punto di campionamento (le cui specifiche di realizzazione e metodiche di campionamento saranno riportate nel PMC); inoltre, il Gestore dovrà predisporre una reportistica, che costituirà parte integrante del PMC, in cui registrare tutte le informazioni utili alle attività di verifica e controllo da parte delle Autorità Competenti, delle quali si fornisce un elenco indicativo sulla scorta del parere espresso da ARPA Sicilia con proprio protocollo n° 53662 del 02/09/2020 e che ha costituito oggetto delle ottemperanze in fase esecutiva del progetto:
1. **Installazione nel suo complesso:** reportistica giornaliera di funzionamento con specifico riferimento al bilancio di massa tra ingressi (materie prime, acqua, energia, rifiuti, ecc.), consumi (anche da attività di recupero/autosmaltimento) e uscite (Materie Prime Seconde, cioè compost e biogas, emissioni compresa la CO₂, reflui e rifiuti prodotti), periodica e/o annuale, finalizzata alla "Contabilità ambientale" dell'installazione stessa;
 2. **Plug-flow:** registri di marcia dell'impianto, frequenza delle manutenzioni ordinarie, annotazione delle manutenzioni straordinarie, estremi di taratura e calibrazione, registri dei parametri di processo, modalità di attivazione dei sistemi di contenimento e di emergenza, informazioni utili in caso di emergenza, ecc.;
 3. **Biostabilizzazione:** registri di marcia dell'impianto, frequenza delle manutenzioni ordinarie, annotazione delle manutenzioni straordinarie, estremi di taratura e calibrazione, registri dei parametri di processo (in particolare, facendo riferimento unicamente all'Indice Respiriometrico Dinamico Potenziale IRDP, ferme restando la possibilità di indicare valori di Indice Respiriometrico statico IR in aggiunta all'IRDP e la facoltà di utilizzare valori di IR ove sia tecnologicamente impossibile determinare i valori di IRDP;), modalità di attivazione dei sistemi di contenimento e di emergenza, informazioni utili in caso di emergenza, ecc.;
 4. **Maturazione:** registri di marcia dell'impianto, frequenza delle manutenzioni ordinarie, annotazione delle manutenzioni straordinarie, estremi di taratura e calibrazione, registri dei parametri di processo (in particolare, facendo riferimento unicamente all'Indice Respiriometrico Dinamico Potenziale IRDP, ferme restando la possibilità di indicare valori di Indice Respiriometrico statico IR in aggiunta

all'IRDP e la facoltà di utilizzare valori di IR ove sia tecnologicamente impossibile determinare i valori di IRDP;), modalità di attivazione dei sistemi di contenimento e di emergenza, informazioni utili in caso di emergenza, ecc.;

5. **Up-grading:** registri di marcia dell'impianto, frequenza delle manutenzioni ordinarie, annotazione delle manutenzioni straordinarie, estremi di taratura e calibrazione, registri dei parametri di processo, modalità di attivazione dei sistemi di contenimento e di emergenza, informazioni utili in caso di emergenza, ecc.;
 6. **Desolforazione:** registri di marcia dell'impianto, frequenza delle manutenzioni ordinarie, annotazione delle manutenzioni straordinarie, estremi di taratura e calibrazione, ecc.;
 7. **Depurazione:** registri di marcia dell'impianto, frequenza delle manutenzioni ordinarie, annotazione delle manutenzioni straordinarie, estremi di taratura e calibrazione (con particolare riferimento ai misuratori di portata in ingresso e in uscita, ai dosatori, alle sonde di campionamento in continuo, ecc), registri dei parametri di processo, modalità di attivazione dei sistemi di contenimento e di emergenza, informazioni utili in caso di emergenza, ecc.;
 8. **Impianti di emergenza (Gruppo Elettrogeno e Torcia):** registri di marcia dell'impianto, frequenza delle manutenzioni ordinarie, annotazione delle manutenzioni straordinarie, estremi di taratura e calibrazione (con particolare riferimento ai misuratori di portata in ingresso e in uscita della Torcia), registri dei parametri di processo, modalità di attivazione dei sistemi di contenimento e di emergenza, informazioni utili in caso di emergenza, ecc.
- o) Il Gestore, in qualsiasi caso di eventi accidentali che comportino l'interruzione del ciclo produttivo, la gestione dell'installazione in difformità di una delle condizioni e/o prescrizioni, la violazione di uno o più limiti e/o l'alterazione della qualità delle matrici ambientali (come risultante dalla "Relazione di riferimento delle matrici ambientali") oggetto del presente decreto AIA, è obbligato a notificare l'accaduto, nel rispetto delle norme vigenti, anche a questa Autorità Competente, oltre che agli Enti interessati per competenza, in funzione della rilevanza degli aspetti in materia di igiene e sanità, incolumità pubblica e/o dei lavoratori, potenziale contaminazione delle matrici ambientali, altre norme specifiche di settore ecc.; conseguentemente, dovrà adottare tutte le misure di emergenza e prevenzione descritte nel PMC.
- p) La non conformità alle specifiche tecnico-merceologiche delle MPS (Compost, bio-metano, ecc.) prodotte dall'installazione e che non consente la commerciabilità delle stesse, comporta la dichiarazione delle stesse come rifiuto, con conseguente annotazione nei registri appositi e la loro quantificazione concorre al Bilancio di massa dell'intera installazione e al raggiungimento delle quote di stoccaggio autorizzate per il deposito temporaneo dei rifiuti da destinare a smaltimento.
- q) Costituisce prescrizione specifica per il PMC revisionato e per la messa in esercizio degli impianti, la redazione di un elaborato grafico di facile lettura ed interpretazione (tabella/tavola/mappa/lay-out) riportante l'elenco completo dei punti di emissione, pozzi d'ispezione, scarichi, ecc., compresi quelli realizzati con il presente Progetto esecutivo in ottemperanza, sottoposti a vigilanza e controllo degli Enti competenti e la geo-referenziazione di ciascuno di essi.
- r) Ulteriori prescrizioni di carattere generale:
1. Per l'attività di compostaggio dovranno essere rispettate tutte le condizioni prescritte al punto 16 dell'Allegato 1 sub-Allegato 1 del D.M 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
 2. Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni (ad es., sovvalli) è di sei mesi;
 3. I dati di progetto, con riferimento alla qualità della FORSU in ingresso, dovranno essere oggetto di analisi sulla base dei flussi reali registrati annualmente. A tal fine la società è onerata oltre alla comunicazione mensile sui flussi di rifiuti, anche alla presentazione di una relazione annuale sulla gestione, in base alla quale, il presente provvedimento potrà essere soggetto a Riesame ai sensi dell'art.29 octies del D.Lgs.152/2006;
 4. Tutte le fasi di processo nelle quali è prevista la produzione di aerosol e di odori molesti dovranno essere oggetto, nel corso del primo anno di attività, di monitoraggio supplementare al fine di valutare l'efficacia delle soluzioni progettuali relativamente al contenimento di polveri e delle emissioni odorigene;
 5. Al fine di contenere le emissioni odorigene, anche lo stoccaggio del sovvallò a fine lavorazione CER 191212 deve avvenire in ambiente confinato e posto in depressione con invio delle arie esauste aspirate, al trattamento prima della emissione in atmosfera;

6. Il Gestore è tenuto a verificare la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso effettuata dal produttore del rifiuto stesso, in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione;
7. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente provvedimento, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
8. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri e inquinanti) massimizzandone invece la sostenibilità (economica e di processo) in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione.
9. Le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti devono rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della parte V del D.Lgs.152/2006;
10. Ai sensi del comma 14 dell'art.271 del D.Lgs.152/2006, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Ditta dovrà informare l'Autorità competente;
11. Tutti i punti previsti per il campionamento ed i controlli da parte degli Organi competenti dovranno essere mantenuti disponibili ed efficienti;
12. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) elaborato dal gestore ed approvato da ARPA prima della messa in esercizio;
13. La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati. I metodi analitici sono quelli di cui al D.M 25/08/2000 ed all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., della vigente normativa di settore;
14. Gli Organi di controllo (Liberio Consorzio Comunale di Ragusa e ARPA Sicilia) competenti per territorio effettueranno con periodicità almeno annuale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.
15. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto esecutivo in ottemperanza e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.
16. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
17. Il gestore dovrà produrre, agli Organi di controllo, a dimostrazione dell'effettivo conferimento, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti con la dichiarazione di avvenuto smaltimento da parte del destinatario finale del rifiuto stesso.
18. Provvedere, prima dello smaltimento, alla caratterizzazione analitica, ove previsto e/o richiesto, dei rifiuti.
19. I diversi settori degli impianti dovranno essere opportunamente identificati tramite apposita cartellonistica recante le indicazioni delle caratteristiche dell'impianto e, ove necessario, anche le relative indicazioni di pericolo.
20. Prima dell'inizio dell'attività il Gestore dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs.81/2008 (con particolare riferimento a quelli cui sono esposti gli operatori impiegati nelle fasi di movimentazione dei rifiuti con i mezzi meccanici).
21. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore è obbligato alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito, tenuto conto della qualità ambientale attestata con la "*Relazione di riferimento delle matrici ambientali*".
22. Il compost in uscita dall'impianto, oltre le specifiche merceologiche previste dalle norme sugli ammendanti (D.Lgs.75/2010 e ss.mm.ii.), dovrà rispettare i seguenti valori di riferimento definiti dalla norma tecnica UNI 11184-2016:
 23. 1.000 mg O₂/Kg SV⁻¹h⁻¹ dopo la fase ACT;
 24. 500 mg O₂/Kg SV⁻¹h⁻¹ nella fase di raffinazione post maturazione.

25. L'azienda, dovrà perseguire il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, adottando sistemi di gestione certificati e/o strumenti volontari riferibili al regolamento di Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) anche al fine di fornire ai soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale.

Art. 5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 6

Ai sensi del combinato disposto dagli art.6, comma 13 e art.208, comma 2, e dall'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata per competenza al Comune di Ragusa, al Libero Consorzio comunale di Ragusa, ad ARPA Sicilia, ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n.14.

Art. 7

Il Gestore I.P.P.C. dovrà far pervenire in anticipo alla ARPA-SICILIA e al Libero Consorzio comunale di Ragusa, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore I.P.P.C. sarà tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (ARPA-Sicilia, Libero Consorzio comunale di RG e Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente il controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore I.P.P.C. sarà, altresì, obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art. 8

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate, in attuazione del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 9

E' fatto obbligo del rispetto delle condizioni di cui alla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché degli obblighi e delle condizioni di cui agli articoli della Parte II – Titolo III del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29^{octies} comma 4 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente provvedimento, l'Autorità Competente interverrà ai sensi degli artt.29^{decies} e 29^{quattordecies} del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 11

Si dà atto che oltre ai casi in cui è prevista la revoca *ope legis*, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii..

Art. 12

Il Libero Consorzio comunale di Ragusa a seguito di una delle comunicazioni di cui all'art.4, lett. k), o all'art.6 del presente Decreto, anche avvalendosi del personale di ARPA-Sicilia, potrà svolgere un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Il Libero Consorzio comunale di Ragusa potrà espletare l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del D.Lgs.152/2006 anche durante il cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate dal presente Decreto, anche avvalendosi del supporto di ARPA-Sicilia.

Art. 13

Ai sensi dell'art.29*decies*, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ARPA-Sicilia accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, effettua i controlli a carico del Gestore e verifica che il Gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione.

ARPA-Sicilia e il Libero Consorzio comunale di Ragusa effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, ai sensi del suddetto art.29*decies*, con oneri in capo al Gestore I.P.P.C..

Art. 14

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Art. 15

Il presente Decreto sarà notificato al Gestore e inviato, per estratto, alla G.U.R.S. per la pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito WEB istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti, in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n.9. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione ai seguenti Enti: Comune di Ragusa, S.R.R. ATO 7 Ragusa, Libero Consorzio comunale di Ragusa, A.R.P.A.-SICILIA Direzione Generale, U.T.G. - Prefettura di Ragusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, Comando Provinciale dei VV.F. di Ragusa, Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A., Ufficio del Genio Civile di Ragusa e A.S.P. di Ragusa.

Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di Soggetti interessati.

Palermo, li _____

Il Funzionario

(dott. chim. Raffaele NICASTRO MAIORINI)
firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'Ufficio

Il Dirigente generale

FOTI

Allegato 1

Tabella 3

	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Descrizione	Ricambi, insufflazione	Torcia emergenza	Aspirazione raffinazione	Gruppo elettrogeno emergenza	Caldaia biogas	Scarico CO ₂
Tipologia	Emissione areale	Emissione puntiforme	Emissione puntiforme	Emissione puntiforme	Emissione puntiforme	Emissione puntiforme
Q [Nm ³ /h]	84.000	760	31.000	1.000	400	198
Temperatura [°C]	20	800	20	430	250	67
Q [m ³ /h]	90.151	2.986	33.270	2.574	750	247
Trattamenti	Scrubber acqua + biofiltro	Bruciatore	Filtro a maniche	Marmitta catalitica	Bruciatore	-
Altezza punto emissione [m]	2,00	14,50	9,50	4,50	9,50	9,50
Diametro camino [mm]	38.250 x 14.800	1.440	900	250	120	100
Area uscita [m ²]	566,10	1,63	0,64	0,05	0,01	0,008
Velocità uscita aria [m/s]	0,04	0,51	14,54	14,50	18,43	8,58
Inquinanti e concentrazioni attese	UO < 300/Nm ³ NH ₃ < 5mg/Nm ³ PTS < 5mg/Nm ³ COT < 50mg/Nm ³ H ₂ S < 3,5mg/Nm ³	PTS < 10 mg/Nm ³ CO < 800 mg/Nm ³ NOx < 500 mg/Nm ³ HCl < 10 mg/Nm ³ COT < 150 mg/Nm ³	PTS < 5 mg/Nm ³	PTS < 10 mg/Nm ³ CO < 800 mg/Nm ³ NOx < 500 mg/Nm ³ HCl < 10 mg/Nm ³ COT < 150 mg/Nm ³	PTS < 10 mg/Nm ³ CO < 150 mg/Nm ³ NOx < 300 mg/Nm ³ HCl < 10 mg/Nm ³ COT < 30 mg/Nm ³	CO ₂ (≥ 98 % v/v)
Limiti normativi	D.Lgs.152/2006: - Parte V, All.1; - Parte II, Punto 5 PTS (150mg/Nm ³);	D.Lgs.152/2006: - Parte V, All.1; - Parte III, punto 1.3 a) (CO, NOx, HCl, COT);	D.Lgs.152/2006: - Parte V, All.1; - Parte II, Punto 5 (PTS < 150 mg/Nm ³);	D.Lgs.152/2006: - Parte V, All.1; - Parte III, punto 1.3 a) (CO, NOx, HCl, COT); D.Lgs.152/2006: - Parte V, All.1; - Parte III, punto 1.2 (PTS < 150 mg/Nm ³)	D.Lgs.152/2006: - Parte V, All.1; - Parte III, punto 1.3 c) (CO, NOx, HCl, COT)	
Limiti indicativi e/o valori soglia	LG ARTA Abruzzo (UO, NH ₃ , H ₂ S, COT); Garanzie del Costruttore (PTS < 5 mg/Nm ³)	Garanzie del Costruttore (PTS < 10 mg/Nm ³)	LG ARTA Abruzzo (PTS < 10 mg/Nm ³); Garanzie del Costruttore (PTS < 5 mg/Nm ³)	Garanzie del Costruttore (PTS < 10 mg/Nm ³)	Garanzie del Costruttore (PTS < 10 mg/Nm ³)	